



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 54

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PACE DEL
COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI
TORINO.**

Il giorno **Ventisette** del mese di **Settembre** dell'anno **2010** - alle ore **19,00** - nella sala delle adunanze consiliari, sotto la **Presidenza del Consigliere Maurizio PERINETTI** - e con la partecipazione del **Segretario Generale - Dott.ssa Daniela GIORDANO**, si è riunito il Consiglio Comunale come dall'avviso di convocazione recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - al Sindaco, ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio:

1) DELLA PEPA Carlo	Sindaco		
2) ALBERTON Andrea	Consigliere	14) PASQUERO Alberta	Consigliere
3) ALISETTA Lorenzo	“	15) PERINETTI Maurizio	“
4) AVIGNONE Roberto	“	16) PETRACHI Antonio	“
5) CODA Pio	“	17) RAO Salvatore	“
6) CUOMO Antonio	“	18) ROMITO Carlo	“
7) DE PAOLI Giuseppe	“	19) SASSANO Duccio Spartaco	“
8) DE STEFANO Massimiliano	“	20) TEGANO Bruno	“
9) DULLA Fabrizio	“	21) VITTONATTO Maria Grazia	“
10) GIGLIO VIGNA Alessandro	“		
11) GILARDINI Tommaso	“		
12) MOIA Gianfranco	“		
13) PAGANI Enzo	“		

Assiste e partecipa alla seduta il Consigliere straniero aggiunto: AGBO AHOUSI Daniel

Partecipano alla seduta gli Assessori: ALLERA Giovanna - BALLURIO TEIT Elisabetta - CAPIRONE Enrico - CIMALANDO Gianni - CODATO Giovanna Giulia - DALLAN Paolo - OLIVETTI Matteo.

Sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Consiglieri Signori:

CUOMO Antonio - GILARDINI Tommaso - PAGANI Enzo - PETRACHI Antonio.

PUNTO 8 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PACE DEL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore DALLAN

PREMESSO CHE:

- nell'anno 1995, in occasione della ricorrenza del 50° anniversario della fondazione dell'ONU, i rappresentanti di alcuni Comuni della provincia di Torino (tra cui Torino, Moncalieri, Rivoli, Nichelino, Collegno, Grugliasco, Venaria Reale, Orbassano, Giaveno, Rivalta) avevano avviato un percorso di riflessione comune sul tema della pace;
- tali enti locali avevano costituito un organismo denominato “**Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino**” (CO.CO.PA.);
- in data 17.02.1997 tra i Comuni aderenti era stata, quindi, sottoscritta una convenzione per l'istituzione di un “ufficio intercomunale pace” (U.I.P.) tra i comuni aderenti al Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino, il cui testo era stato, poi, modificato il 26 aprile 1999 dall'assemblea del medesimo Coordinamento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 607 del 29.12.2003 il Comune di Rivoli, su proposta del Presidente del Co.Co.Pa. in data 24.11.2003, veniva individuato quale Ente capofila del Coordinamento a partire dal 1 gennaio 2004, subentrando al Comune di Rivalta nella gestione amministrativa e finanziaria delle risorse del Coordinamento, sulla scorta delle disposizioni impartite dal suo Comitato direttivo;
- all'art. 3 della convenzione si specificava che “Le parti concordano che l'U.I.P. è costituito a tempo determinato e precisamente, a far data dalla stipulazione della presente convenzione e sino al 31 dicembre 2010”;

CONSIDERATO CHE:

- attualmente il Coordinamento è costituito da 34 Comuni della Provincia di Torino, dal Comune di Torino e dalla Provincia stessa;
- lo statuto del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino individua la natura e le finalità, gli ambiti di intervento, la composizione, gli organi del Coordinamento stesso, e all'art. 4 impegna i Comuni aderenti a stipulare una convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace (U.I.P.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.lgs n. 267/2000;
- l'art. 30 del D.lgs n. 267/2000 prevede al primo comma che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”, al secondo comma che “le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”, al quarto comma che “le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;

DATO ATTO che la convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino, nello specifico:

- sostanzia l'accordo tra i Comuni aderenti;
- prevede le clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i Comuni stessi ed individua un Comune "Capofila", al quale sarà trasferita la prevista quota di partecipazione, quantificata e ripartita secondo i criteri fissati nella convenzione stessa;
- regola compiutamente la gestione dell'Ufficio Intercomunale Pace, prevedendone costi e modalità di funzionamento;

RITENUTO di dover operare per mantenere lo sviluppo e la valorizzazione di una cultura di pace, di tolleranza e di solidarietà, mediante l'adozione di atti concreti di collaborazione con il gruppo dei Comuni della Provincia di Torino che ha manifestato l'intento di attivarsi su queste tematiche;

RICHIAMATO l'art. 11 della Costituzione italiana, in cui viene solennemente affermato il ripudio della guerra;

VISTA la Legge n. 848 del 4.9.1995 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1953 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa firmata a Parigi il 20.3.1952";

CONSIDERATO che con la Legge n. 49 del 26.2.1987 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" e s.m.i. sono state indicate alcune linee di azione del nostro paese che, per essere attuate concretamente, hanno bisogno del mondo del volontariato e dell'associazionismo, che a livello locale deve fornire interlocutori ed informazioni;

RICHIAMATO l'art. 2 - lett. j) dello Statuto del Comune di Rivoli che impegna il Comune stesso ad operare per lo sviluppo e la valorizzazione di una cultura di pace, di giustizia e di solidarietà;

VISTO il documento dell'Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace del 6-7 giugno 2009 "Ripartiamo dalle città! Costruiamo le città dei Diritti Umani e della Pace" che recita: "Le città dei diritti umani e della Pace hanno il cuore e gli occhi aperti sul mondo, promuovono e organizzano interventi di solidarietà e cooperazione internazionale contro la miseria, le guerre e la violazione dei diritti umani, difendono i beni pubblici globali e promuovono la legalità e la giustizia internazionale, ripudiano la guerra e investono nella diplomazia delle città, s'impegnano a costruire un'Europa di pace, promuovono la democratizzazione e il rilancio dell'Onu, casa comune dell'umanità.";

RILEVATO che l'art. 19 del D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito nella Legge n. 68 del 19.03.1993, prevede che i Comuni e le Province possano destinare un importo, non superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;

UDITI gli interventi dei Consiglieri VITTONATTO-ROMITO-RAO

AD UNANIMITA' con n.17 voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

DI APPROVARE, altresì, per le motivazioni indicate in premessa, lo Statuto del Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che per gli anni 2011 - 2012 la quota di adesione al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, pari ad Euro 0,06 pro-abitante, calcolata sul numero di abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento (per l'anno 2011 pari a euro 1.455,00), è disponibile nei rispettivi bilanci comunali e che per gli anni successivi tale somma sarà resa disponibile a seguito dell'approvazione del prossimo bilancio pluriennale.

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Intercomunale Pace del Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino.



Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino

CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PACE DEL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Fra gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la pace della provincia di Torino si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITA'

Gli Enti locali aderenti al Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267 del 2000, convengono di istituire tra gli Enti aderenti al Coordinamento un Ufficio Intercomunale Pace, in prosieguo U.I.P.

L'U.I.P. avrà le seguenti finalità:

- 1- supporto informativo ed organizzativo per gli Enti aderenti al Coordinamento, raccolta delle buone prassi degli enti locali nel campo della pace e della cooperazione decentrata;
- 2- tenuta dei contatti con i mass-media;
- 3- ricerca di risorse, in particolare finanziarie, pubbliche e private per la realizzazione dei progetti del Coordinamento;
- 4- organizzazione di attività relative agli ambiti di intervento del Coordinamento;
- 5- cura e diffusione, delle iniziative di pace promosse dagli Enti aderenti al Coordinamento, anche in rete tra loro;
- 6- ogni altra funzione che il Coordinamento riterrà utile assegnare all'Ufficio stesso.
- 7- coordinamento delle raccolte fondi e degli interventi promossi dalle singole amministrazioni in occasioni di eventi calamitosi;
- 8- cura dei rapporti con le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali, internazionali.

Nello svolgimento delle sue attività l'U.I.P., nel rispetto degli indirizzi degli Enti aderenti, delle Direttive e dei Piani regionali, deve perseguire gli obiettivi ed esercitare le funzioni previste dal documento costitutivo e dallo Statuto del Coordinamento.

ART. 2 - SEDE E CAPO CONVENZIONE

L'U.I.P. ha sede presso uno degli Enti aderenti, in un locale idoneo alle funzioni da esso svolte.

L'Assemblea del Coordinamento elegge l'Ente capofila a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

L'Ente capofila può recedere dalla propria funzione, dandone comunicazione, per lettera firmata dal legale rappresentante dell'Ente, all'Ufficio di Presidenza, con un preavviso di almeno sei mesi. Nel più breve tempo possibile e fatte salve le esigenze di continuità amministrativa e di gestione finanziaria, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Ente capofila, con le modalità di cui ai commi precedenti tra gli Enti che hanno dato la loro disponibilità.

L'Assemblea del Coordinamento, su proposta motivata di almeno tre Enti aderenti, può revocare l'incarico al Capofila, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ART. 3 - DURATA

Le parti concordano che la durata della presente Convenzione decorre dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2025.

ART. 4 - RECESSO

L'Ente recedente deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 120 giorni prima della data di decorrenza all'Ufficio di Presidenza del CoCoPa, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di ricevimento della stessa comunicazione. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

E' consentita l'adesione di altri Enti alla presente convenzione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Coordinamento.

ART. 6 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ONERI FINANZIARI

Ciascun Comune, fatta eccezione per quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento e si accolla un onere finanziario, ripartito sulla base della popolazione residente, con approssimazione al migliaio più vicino, trasferendo all'Ente Capofila una quota annuale pari a € 0,06 pro-abitante. Il numero di abitanti viene desunto dalla popolazione al 31.12 del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento.

La Provincia di Torino partecipa, alla gestione finanziaria del Coordinamento, versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di € 12.000.

Il Comune di Torino partecipa alla gestione finanziaria del Coordinamento versando annualmente all'Ente Capofila la quota forfettaria di € 51.915,78 suddivisa in € 19.187,02 cash e in € 32.728,76. La parte di quota forfettaria potrà essere valorizzata attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

un dipendente categoria C 5 part time (18 ore), ufficio per 3 persone, arredi, 2 computer e assistenza tecnica, luce, acqua, riscaldamento, ascensore, custodia e portineria, pulizia, manutenzione stabile, sala riunioni, telefono e fax internazionale, ospitalità, attività redazionale e gestione sito internet, un posto macchina, 2 permessi ZTL, servizi di riproduzione documenti e cancelleria, uso dei mezzi municipali con o senza autista x 10 gg l'anno per trasferimenti e trasferte. Per garantire la funzionalità dell'ufficio, gli oneri finanziari potranno essere aggiornati annualmente dall'Assemblea entro il 30 novembre, con valenza dall'anno successivo.

Su proposta dell'Ente interessato, l'impegno a fornire la sede, le utenze e il personale può essere variato da apposita deliberazione dell'Assemblea, a maggioranza della metà più uno degli Enti aderenti.

Il trasferimento degli oneri finanziari di pertinenza degli Enti aderenti, in base alla quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla esecutività del bilancio degli Enti stessi.

ART. 7 - ASPETTI CONTABILI

Annualmente, entro il mese di dicembre, l'Assemblea del Coordinamento approva il bilancio preventivo per l'anno successivo e definisce un Piano programma per il triennio successivo.

Il Piano programma dovrà comprendere tra le entrate le quote di partecipazione attribuite ai singoli Comuni aderenti e le entrate diverse costituite da contributi di enti, donazioni, ecc..

Il Comune Capofila recepirà nei propri atti di programmazione e di gestione le risultanze del Piano programma.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Direttivo del Coordinamento approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, per comunicarlo alla prima riunione successiva dell'Assemblea.

Nel caso che nel rendiconto di gestione riferito all'attività dell'U.I.P. risulti un avanzo, esso potrà essere applicato nell'esercizio finanziario successivo.

Nel caso che, nello stesso rendiconto, risulti un disavanzo di gestione, esso dovrà essere ripianato obbligatoriamente nell'esercizio finanziario successivo, a carico delle quote dei singoli Enti aderenti.

ART. 8 - UFFICIO INTERCOMUNALE PACE - U.I.P.

L'U.I.P. costituisce il supporto operativo all'attività del Coordinamento ed è alla dipendenza funzionale del Presidente e del Comitato Direttivo del Coordinamento stesso.

L'ufficio dovrà disporre di un locale adeguatamente attrezzato e sufficientemente ampio per svolgere le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'operatore, o gli operatori, dell'U.I.P., potrà essere costituito da personale comandato oppure reperito attraverso incarichi esterni o convenzioni con agenzia del settore.

Le risorse finanziarie destinate all'U.I.P. dovranno essere sufficienti a coprire le spese di personale, di affitto locali, di pagamento delle utenze, di acquisto di risorse strumentali, di realizzazione di iniziative e progetti propri dell'attività dell'U.I.P. stesso.

ART. 9 - TRASMISSIONE ATTI AI COMUNI ADERENTI

Semestralmente il Comitato Direttivo relaziona all'Assemblea sulle attività svolte e fornisce copia delle delibere approvate.

ART. 10 - GARANZIE

La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti locali aderenti.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

L'U.I.P. ispira la propria attività ai principi contenuti negli artt. 8 e 9 del D.lgs n. 267 del 2000 e nella Legge n. 15 del 2005, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 12 - CESSAZIONE DELL'U.I.P.

Nel caso di recesso, con le modalità previste negli artt. 3 e 4 della presente convenzione, che porti ad un numero inferiore a dieci il totale degli Enti aderenti, l'U.I.P. si considera estinto.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata redatta in n. 5 originali è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di atto non autenticato, non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



Coordinamento Comuni per la Pace

della provincia di Torino

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e Sede

Il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (da ora in poi CO.CO.PA.), è stato istituito per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 1996. Il CO.CO.PA. ha sede presso l'Ufficio di Presidenza.

Art. 2 - Natura e finalità

Il CO.CO.PA. non ha scopi di lucro. Le sue finalità ed i suoi obiettivi sono:

1. promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul territorio di una "Cultura di Pace" attraverso un processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali, quali: la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, la difesa ed il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza delle diversità, l'integrazione tra le culture, il rispetto della legalità, lo sviluppo umano, la condivisione, la nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come risoluzione dei conflitti;
2. creare canali permanenti di comunicazione e di collegamento tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA., per lo scambio di dati, informazioni, documenti ed esperienze e la promozione di progetti concreti;
3. creare canali di comunicazione, collegamento e collaborazione tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA. e la Regione Piemonte, gli Enti locali piemontesi, il Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace e tutte le organizzazioni pubbliche, del privato sociale e del volontariato che lavorano sulle tematiche della pace e dei diritti umani;
4. operare a favore degli Enti aderenti al CO.CO.PA. per l'ottimizzazione delle risorse e il superamento delle carenze strutturali che penalizzano l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di progetti di Pace;
5. sostenere ed aiutare tutti gli Enti Locali che intendono operare nell'ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di criteri, strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l'impegno amministrativo in questa direzione;
6. promuovere iniziative comuni (conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, etc.) di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della pace e dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo;
7. attivare un Ufficio Pace Intercomunale che costituisca il punto di riferimento del CO.CO.PA.;

Art. 3 - Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento in cui opererà il CO.CO.PA. sono i seguenti:

- educazione alla Pace e per i diritti umani, alla mondialità, alle differenze, alla solidarietà, alla tolleranza, alla nonviolenza, alla cooperazione, all' integrazione, all'accoglienza, alla condivisione, al consumo consapevole alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo contro la guerra e alla cosiddetta "diplomazia delle città";
- avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale ed internazionale;
- promozione di esperienze di servizio civile sul territorio negli ambiti d'intervento;
- promozione di politiche interculturali con particolare attenzione ai temi dell'accoglienza ;
- avvio, sostegno e potenziamento delle relazioni di gemellaggio degli Enti aderenti.

Art. 4 - Adesioni, partecipazioni e dimissioni

Al CO.CO.PA. possono aderire, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, tutti gli Enti locali della Regione Piemonte che condividono le finalità di cui all' art. 2 e che si impegnano ad aderire anche all'apposita convenzione tra Enti locali per l'istituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace.

Art. 5

Al CO.CO.PA. possono partecipare, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, in qualità di osservatori e con diritto di parola, i rappresentanti della Regione Piemonte, degli Enti locali non aderenti, così come i rappresentanti delle associazioni che condividono le finalità sopra indicate.

Art. 6

La qualifica di aderente si perde:

1. per recesso dell'aderente stesso;
2. per mancato pagamento della quota prevista dalla apposita convenzione tra gli Enti aderenti;
3. per espulsione deliberata dal Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, per gravi motivi quando un Ente aderente abbia adottato provvedimenti contrastanti con i fini istituzionali del CO.CO.PA..

Art. 7 - Organi

Sono organi del Coordinamento:

1. l' Assemblea
2. il Presidente
3. il Comitato Direttivo

Art. 8

L'Assemblea è l'organo decisionale del CO.CO.PA.. Essa è composta dai Sindaci, o loro delegati ufficiali, dai componenti le Giunte e i Consigli degli Enti Locali aderenti, dai rappresentanti della Regione Piemonte, e delle associazioni di cui all'art. 5. I legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali, hanno diritto di voto e di parola: tutti gli altri hanno solo diritto di parola. Ogni Ente aderente può esprimere un unico voto.

All'Assemblea spetta:

- indicare e deliberare sugli orientamenti generali e sulle principali iniziative comuni;
- eleggere il Presidente e il Comitato Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo dei membri del Comitato Direttivo o un quarto degli aderenti con diritto di voto. L'Assemblea ha il potere di sfiduciare, a maggioranza degli iscritti, il Comitato Direttivo, un suo singolo membro o il Presidente, richiedendo nuove elezioni.

Tale proposta potrà essere presentata esclusivamente in una assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in subordine, da un membro del Direttivo indicato dal Presidente.

Art. 10

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo che realizza e gestisce le indicazioni dell'Assemblea e programma le attività del Coordinamento. E' composto dal Presidente e da un numero minimo del 10% e un massimo del 30% degli enti aderenti compresi i membri di diritto. Sono membri di diritto del Comitato direttivo l'Ente locale Capofila e, qualora aderenti, la Provincia di Torino, ed il Comune di Torino. Sono eleggibili nel Comitato Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento, soltanto i legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali.

Il Comitato Direttivo resta normalmente in carica 3 anni. Il Comitato direttivo decade per sfiducia espressa dall'Assemblea come indicato all'art. 8.

Art. 11

In caso di dimissioni, decesso o dichiarazione di decadenza relativa a uno o più membri del Comitato Direttivo, si provvede alla surroga con il primo dei non eletti disponibile. Nel caso di indisponibilità di questi ultimi, l'Assemblea eleggerà i membri mancanti. Il Comitato Direttivo resta validamente in carica fino a un minimo di cinque membri, al di sotto dei quali esso risulta automaticamente decaduto.

Art. 12

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed ogni altra carica interna a maggioranza semplice. Tutte le cariche possono essere revocate e riassegnate in ogni momento a maggioranza semplice. Il Vicepresidente adempie alle funzioni del Presidente nel caso di suo impedimento o assenza.

Il Segretario ha la responsabilità dei compiti relativi alla convocazione dell'Assemblea, alla tenuta della documentazione del CO.CO.PA., degli archivi e della stesura dei verbali. Il Comitato Direttivo può istituire, anche su proposta dell'Assemblea, gruppi di lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del CO.CO.PA..

Art. 13

Il Presidente rappresenta il CO.CO.PA., coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate dal Comitato Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Dirige la struttura organizzativa (U.I.P.) del CO.CO.PA. utilizzando la collaborazione degli aderenti e di operatori esterni del cui operato è responsabile verso il Comitato Direttivo e verso l'Assemblea. Il Presidente resta in carica per 3 anni fermo restando integri i suoi requisiti di eleggibilità. In caso di sue dimissioni o di decadenza per cessazione dei requisiti richiesti, egli resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 60 giorni. Il Presidente può essere sfiduciato dalla metà più uno degli aderenti al Coordinamento.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si rimanda al Regolamento, la cui formulazione e successive modificazioni sono di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

Art. 15

Le modifiche al presente Statuto potranno essere decise dai due terzi degli aderenti aventi diritto. Tali modifiche potranno essere presentate esclusivamente in un'assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
Maurizio PERINETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIORDANO dott.ssa Daniela